



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Danni immobile eventi atmosferici: ultime sentenze

Autore: Redazione | 12/11/2020



Onere probatorio gravante sull'assicurato; competenza del giudice ordinario; mancata prova del nesso causale tra l'evento ed il danno; ammissibilità della richiesta di indennizzo.

Richiesta di risarcimento del danno

L'assicurato che citi in giudizio la società di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno provocato ad un immobile da eventi atmosferici deve provare che i **danni subiti** derivano dalla cosa o che siano determinati "per il fatto della cosa", la quale non deve rappresentare una mera occasione del processo produttivo del danno, ma essere causa o concausa dell'evento.

In altre parole, è onere dell'assicurato dare prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso ed il comportamento del soggetto autore del fatto, inteso come il **legame eziologico** tra un dato evento, sia esso originato da un'azione umana, sia esso naturale, ed il prodursi di una conseguenza rilevante per l'ordinamento giuridico.

Corte appello Venezia sez. IV, 24/10/2018, n.2918

Acque piovane: domanda di risarcimento del danno

La domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la **violazione del principio del neminem laedere**, appartiene alla competenza del giudice ordinario. Ne consegue che è competente il giudice ordinario, e non il tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell'impianto fognario pubblico, in conseguenza di eventi atmosferici.

Tribunale Pescara, 31/08/2017, n.1051

Contratto di locazione: la clausola

La clausola di un **contratto di locazione** stipulato all'esito di trattative intercorse tra privati la quale preveda che il conduttore non possa pretendere dal locatore "indennità per danni causati da eventi atmosferici, alluvioni, terremoti, rotture di condutture, macchie di umidità, infiltrazioni d'acqua derivanti dal tetto di copertura o da altre parti del **fabbricato** ovvero per il mancato godimento parziale o totale

dell'immobile locato in dipendenza dei lavori di restauro" non ha contenuto vessatorio e, pertanto, non deve essere approvata specificamente per iscritto.

Le rinunzie, infatti, non rientrano nelle clausole vessatorie, per la cui ravvisabilità è comunque necessaria la predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti.

Cassazione civile sez. III, 10/08/2016, n.16889

Danni all'immobile: l'eccezionalità degli eventi atmosferici

Una donna convenne in giudizio la compagnia di assicurazioni con cui aveva stipulato una polizza e la Provincia dove si trovava un proprio immobile, affinché, ognuna per la propria parte, rispondessero dei danni subiti dal medesimo immobile. Esponeva che la zona era stata interessata da copiosissime piogge che, a causa dell'insufficiente **manutenzione delle opere** di canalizzazione delle acque piovane realizzate dalla Provincia, le acque meteoriche erano torrenzialmente affluite nel suo immobile, allagandone il seminterrato e il primo piano e provocando ingenti danni.

Anche il tetto era stato lesionato dagli eventi atmosferici sopradetti. Per questi ultimi chiese l'indennizzo alla compagnia in quanto rientranti nella polizza stipulata con la medesima. Quest'ultima si costituì sostenendo che la garanzia non era operativa giacché risultavano esclusi, come si evinceva dalle **condizioni generali di polizza**, i danni derivanti da alluvioni e frane e quelli causati da rottura o rigurgito di sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni d'acqua, da fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde, anche se verificatesi a seguito di eventi eccezionali. Dedusse anche che il sinistro era stato denunciato oltre il termine di cui all'articolo 1913 c.c. e articolo 12 condizioni di polizza.

La Provincia costituitasi sostenne che il danno lamentato era dipeso dall'eccezionalità dell'evento documentato dalla dichiarazione di calamità naturale del Comune e dalla pendenza delle strade che avevano permesso il convogliamento di acqua e fanghi nella villetta dell'attrice.

Il Tribunale respinse la domanda dell'attrice ritenendo che per quando riguardava i danni al tetto non rientrassero in quelli garantiti dalla polizza e che, in ogni caso, erano stati denunciati tardivamente. Per i danni del seminterrato, di cui doveva

rispondere la Provincia, rilevava l'**eccezionalità degli eventi atmosferici**.

La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello. Avverso tale pronuncia, la donna proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la corte territoriale avesse errato ritenendo che la denuncia era stata fatta in ritardo rispetto alla data dell'evento, per cui i danni non erano riconducibili agli eventi noti, oppure che il ritardo era stato intenzionale e, quindi, tale da comportare la decadenza del diritto.

Sosteneva che la compagnia non aveva mai sollevato nella fase della trattativa stragiudiziale questioni relative alla **tempestività della denuncia**. Per cui mancava la prova sia che la denuncia veniva fatta dolosamente in ritardo, sia che tale ritardo avesse limitato in qualche modo i diritti della compagnia di assicurazioni.

Inoltre, aggiungeva la ricorrente, nessuno dei documenti prodotti veniva né disconosciuto né denunciato per falso. Risultavano inoltre violate le norme che presiedono l'onere della prova contraria in capo all'assicuratore che è tenuto al ristoro di polizza perché il giudice del merito aveva ritenuto non sufficienti le prove allegare e le deposizioni dei testi, quando la compagnia non aveva mai contestato il fatto bensì soltanto la relativa **causalità legata ad agenti atmosferici**. Quindi, a fronte dell'onere della prova dell'assicurato la compagnia non aveva fornito prova contraria.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 28/10/2016, n. 21796

Abbondanti piogge e allagamento dell'abitazione

Sussiste il diritto dell'assicurato a vedersi liquidato il **danno provocato alla propria abitazione** dalle abbondanti piogge che, a causa del mancato funzionamento delle pompe di sollevamento hanno favorito l'accumulo di acqua piovana davanti alla porta dell'abitazione per poi penetrare all'interno del piano seminterrato allagando l'immobile.

In materia assicurativa non è infatti ragionevole ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un **allagamento** conseguente alla formazione di un ruscello.

Una siffatta interpretazione porterebbe ad affermare che il danno determinato dal nubifragio è risarcito se la pioggia danneggia dall'alto e non se danneggia dal basso, il che non è ragionevolmente sostenibile.

Tribunale Velletri, Sezione 2, Civile, Sentenza, 10/06/2020, n. 856

Danni causati ad un immobile: responsabilità dell'ente

Il Comune è responsabile, ex art. 2043 c.c., dei danni causati ad un immobile dall'allagamento a sua volta provocato dalla mancanza di adeguate opere di convogliamento delle acque reflue in una strada extraurbana, né tale responsabilità è esclusa dal fatto che l'immobile sorga in una zona di per sé soggetta al pericolo di allagamento, a meno che esso non sia stato realizzato in contrasto con gli strumenti urbanistici. Inoltre, una pioggia anche di entità superiore alla media stagionale, non integra gli estremi del caso fortuito, e non esclude la responsabilità per i danni derivati dall'omissione di opere di contenimento, fino a che l'intensità del fenomeno resti uguale o di poco superiore al massimo registrato in passato.

Tribunale S.Remo sez. I, 08/06/2004

Lo straripamento delle acque piovane e l'allagamento dell'immobile

Deve ritenersi provato che lo straripamento delle acque piovane e il conseguente sovente allagamento dell'immobile degli attori (fatti non contestati), che hanno provocato i danni da costoro lamentati, siano stati cagionati dall'insufficiente portata della **canaletta di scolo**, ostruita per altro, a causa di una sua cattiva manutenzione imputabile all'Ente convenuto, da materiale di risulta.

Il fatto, poi, che la cementificazione della zona avesse contribuito ad aumentare la portata delle acque di scolo, così rendendo insufficiente il canale, non esime per nulla la Provincia da responsabilità, ma, semmai, porta a imputare alla stessa anche un **comportamento omissivo**, consistito nel non aver adottato tempestivamente i rimedi utili a consentire un miglior deflusso delle acque. La

Provincia non ha fornito esauriente prova liberatoria, ragione per cui va confermata la sua responsabilità, ex art. 2051 c.c., in ordine ai danni subiti dagli attori.

Corte appello Palermo sez. I, 16/04/2018, n.791